

Centro Regionale per le adozioni internazionali  
istituito dall'articolo 31, comma 3, della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1.

### Testo coordinato dello statuto

#### Articolo 1 Definizioni

1. Il presente statuto, ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 10 maggio 2012, n. 9, disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Centro Regionale per le adozioni internazionali.
2. Il Centro Regionale per le adozioni internazionali ha sede in Napoli, presso le strutture dell'Assessore regionale delegato in materia di politiche sociali ed è funzionalmente collegato agli uffici dell'Area Generale di Coordinamento n. 18 "Assistenza sociale, attività sociali, sport, tempo libero, spettacolo" della Giunta regionale ovvero al Direttore Generale di cui all'art. 24 del Regolamento n. 12 del 15/12/2011 "Ordinamento Amministrativo della Giunta Regionale della Campania" a far data del conferimento del relativo incarico.
3. Ai fini del presente statuto si applicano le seguenti definizioni elencate nella legge 31 dicembre 1998, n. 476:
  - a) per "legge sull'adozione": la legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificata dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476 e dalla legge 28 marzo 2001, n. 149;
  - b) per "Convenzione": la Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale fatta a L'Aja il 29 maggio 1993;
  - c) per "legge regionale": la legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1;
  - d) per "statuto": il presente statuto emanato ai sensi della legge regionale;
  - e) per "Centro": il Centro regionale per le adozioni internazionali;
  - f) per "direttore": il direttore del Centro regionale per le adozioni internazionali;
  - g) per "enti autorizzati": gli enti di cui all'art. 39-ter della legge sulle adozioni e i servizi per l'adozione internazionale;
  - h) per "servizi": i servizi socio-assistenziali e sanitari della Regione.

#### Articolo 2 Funzioni e compiti del Centro

1. Il Centro ha il compito di promuovere sul territorio regionale campano la semplificazione delle procedure di adozione, di accelerarne i tempi di svolgimento e dare supporto alle coppie nelle diverse fasi del delicato percorso genitoriale, nel rispetto delle diversità e ricchezza culturale dei bambini da accogliere. Opera in sinergia con i tribunali regionali per i minori, con il sistema dei servizi tutoriali e con la Commissione nazionale per le adozioni internazionali e gli enti accreditati.
2. Il Centro, in collaborazione con gli enti e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) in possesso dei requisiti dell'articolo 39-ter della legge sull'adozione, aventi sede legale nel territorio della Regione Campania, in attuazione delle finalità di tutela dell'infanzia abbandonata e di promozione dell'istituto dell'adozione, in particolare internazionale, svolge le seguenti attività:
  - a) realizzazione di progetti propri o partecipazione a progetti internazionali, europei, statali, interregionali, locali e del privato sociale, compresi progetti a distanza, finalizzati a promuovere l'interscambio e la cooperazione tra i soggetti che operano nel settore dell'adozione internazionale e della protezione dei minori nei Paesi stranieri, per consentire la loro permanenza nelle famiglie di origine;

- b) promozione di incontri e conferenze di studio, prevalentemente a carattere formativo per gli operatori del settore, anche in collaborazione con la Commissione per le adozioni internazionali di cui all'articolo 38 della legge sull'adozione, con le autorità giudiziarie minorili - Tribunali e Procure per i minori - insistenti sul territorio regionale campano - con i servizi regionali e le associazioni familiari;
- c) organizzazione di scambi di esperienze tra le famiglie adottive nel rispetto delle finalità e dei principi espressi dalla legislazione nazionale;
- d) sviluppo di una rete fra i servizi regionali operanti nel settore delle adozioni, in raccordo con i Tribunali per i minorenni, capace di segnalare al Centro il funzionamento delle strutture e dei servizi attivi nel territorio;
- e) promozione, in collegamento stabile con gli organi giudiziari minorili, di protocolli operativi o convenzioni fra enti autorizzati e servizi, anche con il diretto coinvolgimento di ordini professionali in grado di fornire un supporto tecnico-funzionale, a titolo gratuito, alla realizzazione degli scopi del Centro.

### Articolo 3 Il direttore

1. Il direttore è individuato dalla Giunta regionale e nominato con decreto presidenziale tra il personale regionale come previsto dal vigente articolo 31 della legge regionale.
2. Il direttore è individuato, previa pubblicazione di un avviso pubblico sul sito istituzionale della Regione, tra i dirigenti di ruolo della Giunta regionale in possesso di specifici requisiti di comprovata professionalità ed esperienza nelle materie di attività del Centro.
3. L'incarico, di durata triennale e rinnovabile per una sola volta, è svolto a titolo gratuito.
4. Il direttore assicura la realizzazione dei compiti del Centro, in coerenza con gli obiettivi fissati dalla Giunta regionale e con gli indirizzi della programmazione regionale in materia, ed in particolare:
  - a) garantisce la funzionalità, lo svolgimento efficace ed efficiente dei compiti e delle attività attribuiti al Centro;
  - b) assicura, di concerto con il dirigente della competente struttura amministrativa regionale, la gestione delle attività di promozione, cooperazione e informazione del Centro sulla base degli indirizzi programmatici impartiti dalla Giunta regionale in apposito programma annuale;
  - c) monitora lo svolgimento delle attività di informazione, formazione e sostegno post adottivo alle coppie aspiranti all'adozione, previste dall'articolo 29-bis, comma 4, lettere a) e b) e dall'articolo 31, comma 3, lettera m), della legge sull'adozione;
  - d) monitora lo svolgimento di tutte le attività previste per gli enti autorizzati dall'articolo 31 della legge sull'adozione;
  - e) assicura i necessari rapporti con la Commissione nazionale di cui all'articolo 39 della legge sull'adozione.
5. In caso di assenza o impedimento temporaneo del direttore, il dirigente dell'AGC 18 o della Direzione Generale di cui all'art. 24 del Regolamento n. 12 del 15/12/2011, assume le relative funzioni, fermo restando che lo svolgimento di tali compiti non dà diritto a compenso aggiuntivo.

### Articolo 4 Personale del Centro

1. Il Centro si avvale delle strutture e del supporto tecnico-logistico dell'Area Generale di Coordinamento 18 "Assistenza sociale, attività sociali, sport, tempo libero, spettacolo" della Giunta regionale o della Direzione Generale di cui all'articolo 24 del Regolamento n. 12 del 15/12/2011.
2. Al Centro può essere assegnato, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale, personale dipendente della Regione in servizio o in posizione di comando presso altri enti o

istituzioni, nei limiti del fabbisogno, della dotazione organica, dell'articolazione funzionale e con le modalità stabilite dalla Giunta regionale con apposita deliberazione.

3. Il Centro può avvalersi, esclusivamente se previsti nell'ambito dei protocolli d'intesa e delle convenzioni operative di cui all'articolo 2, comma 2, punto e), di consulenti a titolo gratuito e senza alcun onere per il bilancio regionale, purché individuati in osservanza alle norme dell'evidenza pubblica, in particolare per le attività di informazione e formazione relative al sostegno alle coppie, ai rapporti con gli Stati esteri, alla ricerca e allo studio delle problematiche sulle adozioni internazionali.

## Articolo 5

### Adempimenti e modalità operative del Centro

1. Il Centro, nello svolgere il monitoraggio sulle pratiche di adozione annualmente richieste e sugli esiti conseguiti, in attuazione dell'articolo 31 della legge sull'adozione, promuove attività per il miglioramento nell'erogazione dell'offerta sull'intero territorio regionale campano dei sottoelencati servizi da parte degli enti, delle strutture socio-assistenziali e sanitarie della Regione e degli organismi della giustizia minorile:
  - a) preparazione preventiva alle coppie aspiranti;
  - b) adeguata assistenza durante l'iter delle procedure di adozione in Italia come all'estero;
  - c) erogazione di adeguata funzione di sostegno e di appoggio al minore italiano, straniero e alla coppia.
2. In particolare, il Centro verifica l'appropriatezza con cui:
  - a) si svolgono le pratiche di adozione all'estero;
  - b) si raccolgono le proposte di abbinamento emesse dall'autorità straniera;
  - c) si trasferiscono tutte le informazioni del minore e la proposta di abbinamento alla coppia ricevendone l'eventuale consenso;
  - d) si concorda con l'autorità straniera sull'opportunità di procedere all'adozione;
  - e) si informa il Tribunale per i minorenni, la Commissione per le adozioni internazionali e i servizi della decisione di affidamento dell'Autorità straniera, trasmettendo tutta la documentazione relativa al procedimento e relativa al minore straniero;
  - f) si certifica la data di inserimento del minore presso i coniugi adottanti, la durata delle necessarie assenze dal lavoro e i dati necessari per ottenere gli sgravi fiscali ex articolo 39- quater della legge sull'adozione;
  - g) si vigila sulle modalità di trasferimento del minore, adoperandosi affinché questo avvenga in compagnia degli adottanti;
  - h) si collabora anche con i servizi del territorio all'attività di sostegno fino al trasferimento del minore e ci si occupa dell'attività di accompagnamento post adottivo, come previsto dalla legge sull'adozione;
  - i) si svolgono le relazioni sull'inserimento del minore adottato nel nucleo adottivo richieste dagli Stati d'origine del minore anche con la collaborazione dei servizi del territorio.
3. A tal fine, il Centro:
  - a) presenta ogni anno alla Commissione nazionale adozioni internazionali ex articolo 38 della legge sull'adozione una relazione - condivisa con l'Assessore delegato in materia di politiche sociali - contenente l'esposizione ed i dati sulla propria attività;
  - b) segnala alla predetta Commissione eventuali difficoltà incontrate nello svolgimento dei procedimenti adottivi e giudiziari relativi alle adozioni all'estero;
  - c) partecipa agli incontri convocati dalla Commissione e fornisce la documentazione eventualmente richiesta;
  - d) segnala al Tribunale per i minorenni e alla Commissione eventuali situazioni familiari che potrebbero comportare pregiudizio per il minore, anche successive all'adozione.
4. Il Centro raccoglie, per esigenze statistiche o di studio, di informazione e di ricerca, i dati delle coppie richiedenti e dei minori adottati o affidati a scopo di adozione ed ogni altro dato utile per la conoscenza del fenomeno delle adozioni internazionali in Regione Campania, nel rispetto della normativa vigente. L'accesso agli atti e ai documenti è regolato in conformità alla legge

sull'adozione, al regolamento di attuazione, alla normativa sulla privacy e alla legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. Il direttore del Centro e l'eventuale personale assegnato è tenuto al rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e mantiene la riservatezza sulla documentazione, informazioni o notizie relative a fatti e vicende personali di cui siano in possesso per lo svolgimento dei compiti attribuiti.

#### Articolo 6 Piano di attività

1. Il direttore, entro il 30 settembre di ciascun anno, predispone il piano di attività per l'anno successivo comprendente gli indirizzi e gli obiettivi da conseguire. Il Piano deve essere approvato dalla Giunta regionale.
2. In sede di prima attuazione delle presenti norme statutarie, il direttore, entro e non oltre sessanta giorni dall'insediamento, predispone uno schema di regolamento interno per la redazione del piano annuale di attività.

#### Articolo 7 Controllo e vigilanza

1. Il direttore invia una relazione sull'attività svolta alla Giunta regionale entro il 31 gennaio di ogni anno, per la verifica del conseguimento dei risultati in relazione agli indirizzi e agli obiettivi annualmente assegnati.

#### Articolo 8 Norme finali e modificazioni

1. Le modificazioni del presente statuto sono approvate dalla Giunta Regionale previo parere della Commissione consiliare competente.
2. Per tutto quanto non stabilito nel presente statuto, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.